



COMUNE DI GROSSO
(Città Metropolitana di Torino)
Piazza IV Novembre 13 – 10070 GROSSO (TO)
TEL. 011/9267689 FAX 011/9269626
e-mail: info@comune.grosso.to.it

**AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - FINANZIARIA -
VIGILANZA**

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. CONGUAGLIO RISULTATO ANNI PRECEDENTI.

Il Responsabile dell'area.

VISTA la convenzione stipulata da questo ente in data 17 settembre 2007, con il Comune di Mathi, per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 3/2007 del 17 settembre 2007, con il quale il dott. D'Alessandro Giovanni è stato nominato titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Mathi e Grosso, a decorrere dal 17 settembre 2007;

VISTO l'art. 42 del contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali che ai commi 1 e 2 stabilisce che:

Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale.

Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 1 aprile 2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Retribuzione di risultato al segretario comunale, approvazione scheda metodologica e quantificazione percentuale da attribuire, con la quale, tra l'altro, si stabiliva:

- di designare a far parte del nucleo di valutazione, istituito presso questo ente, per la valutazione del segretario comunale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, il Sindaco pro-tempore, attualmente Spingore cav. Lorenzo, che assume la veste di presidente;
- di stabilire l'indennità di risultato da attribuire al segretario comunale nella misura del 10% del monte salari;
- di fissare in punti 399 il punteggio minimo che dovrà essere riportato dal segretario comunale, al fine dell'attribuzione dell'indennità;
- di approvare la scheda metodologica per la valutazione del segretario comunale;

VISTA la relazione conclusiva dell'organismo di valutazione in data 7/03/2017, acclarata al protocollo generale comunale in data 7/03/2017 al n. 548, con il quale, tra l'altro, in merito alla proposta della valutazione annuale del segretario comunale: "valutato il segretario dott. Giovanni D'Alessandro, come da metodologia approvata dall'organo esecutivo, si autorizza il pagamento dell'indennità di risultato nella misura massima avendo ottenuto un esito del 96,57%";

VISTO il "monte salari" corrisposto al Segretario comunale nel corso dell'anno 2015, rilevato dal bilancio consuntivo, comprendente sia le somme corrisposte a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese;

VISTA la richiesta formulata in data 14/11/2016, da parte del segretario dott. D'Alessandro, con la quale, a seguito del parere emesso dall'ARAN, richiedeva il riconteggio delle somme precedentemente erogate a titolo di retribuzione di risultato e la corresponsione di eventuali emolumenti arretrati allo stesso spettanti;

RICHIAMATO l'orientamento applicativo dell'ARAN "Seg046" secondo il quale "nel momento in cui si procederà al calcolo dell'ammontare della retribuzione di risultato, la percentuale prevista del 10% sarà applicata al monte salari del segretario previsto per l'anno interessato, nel cui ambito è ricompresa, se pagata nel corso del suddetto anno, anche la retribuzione di risultato";

RITENUTO di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di risultato corrisposta al segretario comunale nell'ultimo quinquennio come da tabella che segue:

anno di riferimento	Anno di liquidazione	Importo liquidato	Importo a Conguaglio
2010	2011	6.362,90	636,29
2011	2012	8.943,85	894,38
2012	2013	7.067,05	706,75
2013	2014	7.338,19	733,81
2014	2016	7.133,91	713,39
		Totale	3.684,62

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni che ai commi 1, 2 e 4 testualmente recita:

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni, comma 1°, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151",

comma 5°, "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi",

comma 6, "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

- a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del consiglio n. 14 del 18/05/2016, e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO di dover dar corso a detto adempimento, riferito all'anno 2015 nonché al conguaglio della retribuzione spettante nell'ultimo quinquennio;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI CORRISPONDERE al segretario comunale Dott. Giovanni D'Alessandro, attualmente in servizio presso la segreteria convenzionata di Grosso/Mathi, inquadrato nella fascia professionale B, nominato titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Mathi e Grosso, a decorrere dal 17 settembre 2007, la somma di euro 7.730,11 a titolo di indennità di risultato per l'anno 2016, prevista dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, nella misura del 10% del monte salari.

DI CORRISPONDERE al succitato segretario comunale, per le motivazioni esposte in narrativa la somma di euro 3.684,62 a titolo di conguaglio dell'indennità di risultato per gli anni 2010,2011,2012,2013,2014.

DI FARE FRONTE alla spesa complessiva di euro 11.414,73 imputandola sull'impegno n.ro 2/2015 e 7/2016.

DI DARE ATTO che il succitato compenso verrà incluso nell'ambito delle somme oggetto di riparto con il comune di Mathi con il quale questo ente risulta convenzionato per lo svolgimento del servizio di segreteria.

DI DARE ATTO che il pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è Costa Medic Luciana, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economico, finanziaria, vigilanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Luciana Costa Medic
firmato digitalmente